



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016 n. 198. Riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'esercizio finanziario 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge, di seguito denominato "Fondo";



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel "Fondo":

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, già iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, già disciplinate dall'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

VISTO l'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), secondo cui - al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e tenuto conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni - a decorrere dal 1° gennaio 2021, le predette entrate sono destinate al Fondo per un importo pari a 110 milioni di euro in ragione d'anno, quale quota di cui al suddetto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

CONSIDERATO che le predette risorse, derivanti dalle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate al Fondo, sono state oggetto di assegnazione e di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 34913, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 marzo 2021, prot. n. 283, ripartite al 50 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, terzo periodo, della legge 198 del 2016;

CONSIDERATO che l'accertamento delle risorse di cui alla lettera d) dovrà essere effettuato successivamente all'emanazione del decreto, previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 198 del 2016, destinato a disciplinare le modalità di versamento del relativo contributo;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) confluite nel Fondo;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, la ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, è definita annualmente sulla base dei criteri stabiliti con decreto



del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e che, in particolare, il riparto delle risorse di cui alle citate lettere a) e b) tiene conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale;

VISTO che, per l'anno finanziario 2021, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, capitolo MEF 2196, sono affluite risorse pari ad euro 308.383.633;

CONSIDERATO che il predetto importo tiene conto delle seguenti variazioni rispetto alla consistenza iniziale del Fondo, pari a 190.383.633 euro:

in diminuzione:

- **euro 6.000.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati dall'articolo 53-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di prepensionamenti dei giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale;
- **euro 3.000.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che dispone ulteriori interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- **euro 10.200.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati dall'art. 1, comma 500, della medesima legge di bilancio 2020 che dispone interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;

in aumento:

- **euro 110.000.000**, corrispondente alle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 616, lett. a), della legge n. 178 del 2020, già ripartite con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 34913;
- **euro 20.000.000**, sulla quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare gli interventi disciplinati dall'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge di bilancio per l'anno 2020, che dispongono interventi di sostegno diretti alle scuole ed agli studenti per la promozione della lettura;
- **euro 7.200.000**, sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito



con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la concessione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, di un contributo *una tantum* fino a 1.000 euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente;

VISTO l'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha sostituito il comma 1-*quater* dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, disponendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie di cui al comma 1 del citato articolo 57-*bis* è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e di 25 milioni di euro per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo, da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Per le predette finalità, il Fondo è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 198 del 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, va effettuata sull'ammontare delle risorse storiche affluite al Fondo per l'esercizio 2021, al netto delle variazioni sopra elencate, apportate per la copertura di oneri derivanti da misure di sostegno disciplinate da disposizioni entrate in vigore successivamente all'istituzione del Fondo;

CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse ascrivibili alle citate lettere a) e b), affluite al Fondo per l'esercizio 2021, da ripartire tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, risulta pari ad **euro 198.383.633** e che la conseguente ripartizione, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, al netto delle suddette variazioni, dà luogo alle due quote così determinate:

- **euro 132.053.975** per la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **euro 66.329.658** per il Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il Sen. Rocco Giuseppe Moles è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Rocco Giuseppe Moles, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele FRANCO è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale l'on. Giancarlo GIORGETTI è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 198 del 2016, stanziata con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione *Comunicazioni*, Programma *Sostegno al pluralismo dell'informazione*, Azione *Sostegno al pluralismo dell'informazione*, per l'anno finanziario 2021, capitolo 2196, denominato "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*", come rideterminate a seguito delle variazioni evidenziate nelle premesse, pari ad **euro 198.383.633**, sono così ripartite, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 198 del 2016 e tenuto conto delle variazioni apportate al Fondo per la copertura di oneri derivanti da misure di sostegno di competenza della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinate da disposizioni successive all'istituzione del Fondo:

- **euro 132.053.975**, destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016;
- **euro 66.329.658**, destinate agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.




M


Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 21 SET. 2021


p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed
editoria



Il Ministro dell'economia e
delle finanze



Il Ministro dello sviluppo economico




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3737
Roma li 22 settembre 21

IL REVISORE




IL DIRIGENTE



UFFICIO DEL CONTO
CONTROLLI ECONOMICI
LA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

19 OTT. 2021

2603



IL MINISTRO

